



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 709 DEL 24/04/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON “NUOVA TECNICA 2000 S.R.L.” DI AVEZZANO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DA PARTE DI ALLIEVI DELLA SCUOLA PER PUERICULTRICI

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

DOTT. ANTONIO PICCICHÉ

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che “Nuova tecnica 2000 s.r.l.” di Avezzano, autorizzata dalla Regione Abruzzo a erogare attività formativa, ha chiesto di poter inviare presso questa azienda gli allievi iscritti alla Scuola per puericultrici per lo svolgimento di un periodo di tirocinio formativo;

Evidenziato che al fine di consentire agli allievi di detta scuola di frequentare le strutture aziendali è stato condiviso il testo della convenzione e del progetto formativo individuale da sottoscrivere;

Rilevato che lo stesso testo:

- disciplina lo svolgimento del percorso formativo in applicazione degli “Indirizzi regionali in materia di tirocini”, approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. X/7763 del 17 gennaio 2018;
- subordina espressamente l’attivazione dei tirocini alla valutazione favorevole dell’azienda, senza porre alcun obbligo in capo alla stessa in merito alla loro attivazione;

Sottolineato che l’effettiva frequenza delle strutture di questa azienda da parte degli allievi provenienti dalla Scuola per puericultrici gestita da “Nuova tecnica 2000 s.r.l.” di Avezzano è subordinata all’acquisizione del parere favorevole dei direttori/responsabili dei settori individuati per lo svolgimento dei tirocini di formazione, affinché possa essere preventivamente verificato che non sussista alcun impedimento alla loro presenza durante lo svolgimento dell’attività istituzionale;

Verificato che nulla osta alla formalizzazione degli accordi raggiunti per l’attivazione di tirocini per gli allievi iscritti alla suddetta Scuola per puericultrici di Avezzano;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di approvare il testo della convenzione e del progetto formativo individuale per l'attivazione di tirocini di formazione degli allievi iscritti alla Scuola per puericultrici gestita da "Nuova tecnica 2000 s.r.l." di Avezzano, redatto in conformità agli indirizzi in materia, approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. X/7763 del 17 gennaio 2018;
2. di procedere alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1) e dei progetti individuali ogni qualvolta si debbano attivare i singoli percorsi formativi, previa acquisizione del parere dei direttori/responsabili delle strutture individuate per lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento;
3. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;
4. di precisare che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICOLARE
(AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/7763 del 7/01/2018 - INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI)

Tra

“Nuova Tecnica 2000 s.r.l.”, con sede in Avezzano (AQ), Via Corradini n. 243, P.IVA 01519070666, nella persona del dott. Rodolfo Angelosante, in qualità di legale rappresentante (di seguito denominato anche “Soggetto promotore”)

e

l’ASST Papa Giovanni XXIII, con sede in Bergamo, Piazza OMS n. 1, P.IVA 04114370168, nella persona del dott. Francesco Locati, in qualità di direttore generale (di seguito denominata “Soggetto ospitante”)

“Soggetto promotore” e “Soggetto ospitante” di seguito denominati congiuntamente “Parti” e singolarmente anche “Parte”

premessi che:

la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. X/7763 del 7 gennaio 2018 ha approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico. Essi devono essere:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo “Soggetti promotori”;
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto “Tirocini curriculari” del paragrafo “Oggetto, ambito di applicazione e definizioni”;
- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo “Soggetti ospitanti” e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi “Soggetti ospitanti” e “Limiti all’attivazione dei tirocini” tenendo conto delle specificità espresse al paragrafo 4.2 “Tirocini curriculari”;
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Definizione del tirocinio

Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere soggetti iscritti alla Scuola per puericultrici, in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati “tirocinanti”, per lo svolgimento di tirocini curriculari volti al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.

L’attivazione dei tirocini è subordinata alla verifica da parte del soggetto ospitante delle seguenti condizioni:

- individuazione delle sedi secondo le proprie disponibilità;
- determinazione del numero massimo di studenti che potranno frequentare durante lo stesso periodo, al fine di coordinare l’attività istituzionale con quella del tirocinio.

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definiti dal progetto formativo individuale; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, intendendosi per tali quelli che si proseguono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli ordinamenti di studio o dei piani di studio, previo accordo tra le Parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa convenzione e nel progetto formativo individuale.

Art. 2 - Progetto formativo individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definiti dal progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante.

Le Parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 e, in particolare, la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

Art. 3 – Le funzioni di tutoraggio

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione all'altra Parte.

Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra soggetto promotore, tirocinante e soggetto ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report.

Il tutor aziendale è designato dal soggetto ospitante come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore, è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri etc...).

In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del progetto formativo individuale.

Art. 4 – Diritti e obblighi del tirocinante

Le Parti concordano che il tirocinante:

- durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

- ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale.

Art. 5 - Garanzie assicurative

Ogni tirocinante è assicurato:

- presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da parte del soggetto promotore;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a darne tempestiva comunicazione al soggetto promotore il quale, entro i termini previsti dalla normativa vigente, lo segnala agli istituti assicurativi.

L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto promotore.

Art. 6 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e, in particolare, è responsabile:

- della formazione sulla sicurezza, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definiti dall'accordo approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 e, se dovuta, della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008;
- dell'informazione ai lavoratori, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 81/2008.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno oggetto di trattamento al solo fine di rendere possibili gli adempimenti relativi alla presente convenzione.

Il soggetto promotore e il tirocinante si impegnano inoltre a salvaguardare la riservatezza dei dati personali di cui vengano a conoscenza durante il periodo di svolgimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 8 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità dalla data dell'ultima sottoscrizione e comunque non oltre 4 anni dalla data di entrata in vigore e si applicherà a ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Come stabilito dagli indirizzi regionali ciascuna delle Parti potrà recedere nel caso in cui:

- il comportamento del tirocinante sia tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra Parte e al tirocinante coinvolto tramite PEC o a mezzo raccomandata A/R e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte del soggetto promotore/ospitante.

Art. 9 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione della presente convenzione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. X/7763 del 17 gennaio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi della vigente normativa

Nuova Tecnica 2000 s.r.l.
Il legale rappresentante
dr. Rodolfo Angelosante

ASST Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il Responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini
Pratica trattata da dr.ssa Sonia Capitanio

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE TIROCINIO CURRICOLARE

ANAGRAFICA GENERALE

TIROCINANTE	Cognome		Nome	
	nato/a a			
	il		C.F.:	
	residenza/domicilio indirizzo			
	Comune		Cap	
	telefono		Mail	
SOGGETTO PROMOTORE	Denominazione istituto	NUOVA TECNICA 2000		
	sede legale indirizzo	Via Corradini, 243		
	Comune	Avezzano	Cap	67051
	Prov.	AQ		
	sede operativa indirizzo			
	Comune		Cap	
	Prov.			
C.F.		Leg. Rap.	dott. Rodolfo Angelosante	
Telefono	0863/20217	Mail	tirocini@scuolaperpuericultrici.it	
SOGGETTO OSPITANTE	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII			
	con sede legale in	Piazza OMS n.1, 24127 Bergamo		
	C.F.	04114370168	Direttore Generale	dott. Francesco Locati
	Mail	affariistituzionali.segreteria@asst-pg23.it	Telefono	035.2675085

INFORMAZIONI SPECIFICHE

TIPOLOGIA DI TIROCINIO	Tirocinio formativo curricolare	
SOGGETTO PROMOTORE (Classificazione ai sensi degli indirizzi regionali)	Istituzione scolastica operante per tirocinio formativo curricolare	
SOGGETTO OSPITANTE	Natura giuridica	Azienda socio sanitaria pubblica – CCNL sanità
	Codice ATECO 2007	86.10.10
TIROCINANTE	Condizione del tirocinante ad avvio tirocinio	Studentessa regolarmente iscritta alla Scuola per puericultrici
	Titolo di studio	Diploma
	Indirizzo di studi e annualità in corso	

GESTIONE DEL TIROCINIO

TUTOR SOGGETTO PROMOTORE		TUTOR SOGGETTO OSPITANTE	
Cognome		Cognome	
Nome		Nome	
Telefono		Telefono	
Mail		Mail	
Titolo di Studio	Diploma di laurea	Inquadramento	dipendente con contratto indeterminato
		Ruolo	
		Nr. tirocinanti	massimo 5 contemporaneamente
GARANZIE ASSICURATIVE	RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	Denominazione compagnia assicurativa	
		Numero di polizza	
	ASSICURAZIONE INAIL		
INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE	Non è prevista alcuna indennità di partecipazione		
AGEVOLAZIONI	Accesso alla mensa alle condizioni previste dal regolamento aziendale		

DURATA, OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

DURATA		DA – A	
ORARIO	Da concordare con il tutor ospitante (massimo 36 h/sett)	AMBITO DI INSERIMENTO	
ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO	Partecipazione diretta alle attività relative al settore di inserimento, anche svolgendo specifici compiti indicati dal tutor, al fine di acquisire competenze specifiche relative all'operatività in ambiente di lavoro reale.		
FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	Come disciplinata dalla convenzione.		

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO:

1. svolgere i compiti affidati con sufficiente grado di autonomia;
2. attivarsi per svolgere o proporre attività nuove o non conosciute;
3. comunicare in modo opportuno ed efficace con le figure con cui entra in contatto nell'ambiente lavorativo;
4. assolvere compiti assegnati o gli impegni assunti in modo responsabile;
5. approfondire le tematiche inerenti la sicurezza in reale contesto di laboratorio e/o aziendale.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: per la valutazione delle competenze acquisite nell'attività di stage si fa riferimento alla scheda di valutazione che il tirocinante dovrà sottoporre al tutor del soggetto ospitante entro e non oltre il termine del periodo di stage.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE: con la sottoscrizione del presente progetto formativo, il tirocinante si impegna al rispetto delle seguenti regole nel corso del tirocinio:

1. seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evidenze;
2. rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti ed ogni altra informazione relativa all'azienda, alla sua organizzazione e ai suoi programmi di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
3. rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
4. eseguire i compiti secondo le indicazioni ricevute dal tutor aziendale, nell'ambito di quanto previsto dal presente progetto formativo;
5. richiedere verifiche e autorizzazioni in caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi;
6. frequentare gli ambienti aziendali e utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i tempi e le modalità previste dal presente progetto e che verranno successivamente fornite in coerenza con questo, rispettando in ogni caso le norme e le prassi aziendali di cui verrà portato a conoscenza;

Inoltre il tirocinante dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi della convenzione sopra richiamata, in caso di proprio comportamento tale da far venir meno le finalità del progetto formativo, le parti potranno recedere dalla convenzione stessa e conseguentemente il tirocinio sarà interrotto.

Con la sottoscrizione del presente progetto formativo, il tirocinante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante si danno reciprocamente atto e altresì dichiarano:

- che questo progetto formativo è parte integrante della convenzione sopra richiamata;
- che le informazioni contenute nel presente progetto formativo sono rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui è possibile andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
- di esprimere, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, il consenso al trattamento, anche autorizzando, dei dati personali contenuti nel presente progetto formativo, inclusa la loro eventuale comunicazione a soggetti terzi specificatamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante e da parte di Regione Lombardia qualora venissero da questa acquisiti ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE n. 679/2016.

Avezzano, []

Il soggetto promotore	<i>LEGALE RAPPRESENTATE</i> <i>dr. Rodolfo Angelosante</i>	[firma] _____
Il tirocinante	_____	[firma] _____

Bergamo,

Il soggetto ospitante	<i>DIRETTORE GENERALE</i> <i>dott. Francesco Locati</i>	[firma] _____
-----------------------	--	---------------

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 629/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON "NUOVA TECNICA 2000 S.R.L." DI AVEZZANO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DA PARTE DI ALLIEVI DELLA SCUOLA PER PUERICULTRICI

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 23/04/2025

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.629/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON "NUOVA TECNICA 2000 S.R.L." DI AVEZZANO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DA PARTE DI ALLIEVI DELLA SCUOLA PER PUERICULTRICI

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Piccichè Antonio
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
